

- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Le installazioni di qualunque tipo ed i depositi nell'ambito della concessione non dovranno mai recare pregiudizio verso la sicurezza delle circostanti ed altrui attività, nonché verso la limitrofa circolazione viaria pubblica. A tale scopo, il soggetto concessionario individuerà, mediante appropriate analisi dei rischi, le misure preventive e le precauzioni dovute, dandone puntuale attuazione.
- 15) È a carico del soggetto concessionario, valutare anche per il tramite di tecnici adeguatamente qualificati, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio ravvisabili nelle attività che dallo stesso verranno svolte nell'ambito della concessione
- 16) Il deposito dei materiali e le manovre dei mezzi d'opera all'interno dell'area in concessione non dovranno mai costituire occasione di danno al muro di sostegno del vicino rilevato stradale. A tale scopo il soggetto concessionario provvederà a:
  - mantenere sempre libero da ogni deposito uno spazio a ridosso dello stesso muro per la larghezza pari almeno a m 2,00;
  - predisporre in sito adeguati dispositivi di protezione atti ad impedire manovre accidentali di mezzi d'opera che possano recare urti accidentali al muro medesimo.
- 17) Il concessionario accetta, sin da ora, che la presente concessione potrà essere revocata senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti in caso di superiore necessità pubblicistica di utilizzo dell'area in oggetto per gli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o ricostruzione dei manufatti limitrofi interessati dagli eventi incendiari del 16/09/2020, come parimenti accetta che alla scadenza l'area in analisi non sia nuovamente assentibile per la programmazione dei citati interventi;
- 18) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 19) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 21) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Marco Suardi



La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa recati, da parte del concessionario, il quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Società corrente in Ancona, via Lungomare Vanvitelli n. 18, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [frittellimaritime@pec.fedespediti.it](mailto:frittellimaritime@pec.fedespediti.it)

Ancona, addì 01/12/2021

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Marco Suardi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giovanni Pettorino

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/12/2021 al n° 2735 serie 1 con l'esenzione di euro 482,00

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista l'istanza presentata dalla Società Frittelli Maritime Group S.p.A., corrente in Ancona via Lungomare Vanvitelli n. 18 C.F./P.I. 01023760422, legalmente rappresentata dal procuratore dott. Suardi Marco (C.F. SRDMRC63L02A271T), assunta al prot ARR 7687 del 09/06/2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot ARR 14788 del 24/11/2021, relativa alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo catastalmente individuato al foglio 11 particella 2 - situato all'interno del complesso Ex Tubimar - nel porto di Ancona, di mq 3623,00 denominato Area "M", allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco, ivi compresa ogni attività accessoria, funzionale e connessa, incluso il deposito mezzi macchinari e strumenti di proprietà, nonché per esercitarvi un magazzino generale di 1000 mq (D.M. del 07/01/2011) e di gestirvi all'interno un deposito doganale privato di tipo "A" per la durata di mesi 12;  
Vista la precedente licenza rilasciata alla Società Frittelli Maritime Group S.p.A., portante n. 00-38/2019 del 11/12/2019 reg. rep. n. 1540, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 20/12/2019 al n. 1887 serie 1, con scadenza naturale al 30/06/2020, prorogata ex lege di un anno ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 18/06/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR 4460 del 18/06/2021;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 9663 del 22/07/2021;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-4721 del 30/06/2021 e successiva integrazione assunta al prot. PAR 6076 del 02/09/2021;  
Vista la nota del Comune di Ancona assunta al prot. ARR 8737 del 30/06/2021;  
Vista la nota di questa Autorità prot PAR 4898 del 08/07/2021, di richiesta di delucidazioni all'Amministrazione comunale in merito alla comunicazione di cui sopra, rimasta inevasa;  
Vista la planimetria di dettaglio trasmessa dalla Frittelli Maritime Group S.p.A., assunta al prot. ARR 9955 del 30/07/2021 dalla quale è emerso che la superficie complessiva dell'area demaniale oggetto di istanza di concessione risulta essere pari a mq 3623,00 in relazione alla presenza degli apprestamenti di sicurezza insistenti nella limitrofa zona demaniale;  
Vista la Delibera n. 33/2021 in data 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota assunta al prot. ARR 11479 del 21/11/2019 recante la comunicazione dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, nonché l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Istante assunta al prot. ARR 4341 del 06/04/2020, recante

le autorizzazioni rilasciate dall'agenzia delle Dogane di Ancona per l'esercizio di un magazzino generale e di un deposito doganale privato di tipo "A";

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 9.278,06 assunta al prot. ARR 14788 del 24/11/2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-245/21 del 11/10/2021;

Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza fideiussoria n. 2258068 emessa in data 02/07/2019 dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. Agenzia di Milano per l'importo di euro 50.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa per i rischi incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali n. 410129215 emessa in data 02/05/2019 dalla società Generali Italia S.p.A.;

Vista la polizza n. 380541383 emessa in data 04/02/2019 dalla Società Generali S.p.A. per un importo assicurato RCT-RCO di euro 3.500.000,00 unico;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR\_ANUTG\_Ingresso\_01023760422\_20211007, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e assunta al prot. ARR 13641 del 11/10/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

### C O N C E D E

alla **Società Frittelli Maritime Group S.p.A.**

**codice fiscale 01023760422**

di occupare un'area demaniale marittima di mq 3623,00, catastalmente individuata al foglio 11 particella 2 – situata nel porto di Ancona all'interno del complesso Ex Tubimar, denominata Area "M", allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco, ivi compresa ogni attività accessoria, funzionale e connessa, incluso il deposito mezzi macchinari e strumenti di proprietà, nonché per esercitarvi un magazzino generale di 1000 mq (D.M. del 07/01/2011) e di gestirvi all'interno un deposito doganale privato di tipo "A" per la durata di mesi 12,

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone dovuto anno 2021 = €. 9.278,06**

Canone annuo 18.404,84 (da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare n. 6 del 11/12/2020 del MIT in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 12 dal 01/07/2021 al 30/06/2022.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi

prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, - fatto salvo quanto previsto al seguente punto n. 17) - sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare ogni misura preventiva necessaria per impedire che, dalle merci in deposito e dai mezzi d'opera impiegati nell'area ad oggetto della concessione, possano verificarsi – anche ad effetto dei dilavamenti delle piogge – immissioni di sostanze contaminanti liquide o polverose nel locale sistema di gestione delle acque meteoriche
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.